



COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

PROVINCIA DI CHIETI

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

Pratica Edilizia
N. <u>1438</u>
Anno <u>92</u>
CONCESSIONE
N. <u>- 24 -</u>
del <u>26 LUG. 1993</u>

IL SINDACO

Vista la domanda presentata da lla ditta ABRUZZO RECUPERI Srl

nat. a il
residente in S. Maria Imbaro Via Cremonazzo n.
diretta ad ottenere in questo Comune in località
Via Cremonazzo n. mappale n. 117/a-
117/c-379/c
del foglio n. 2 la concessione di (1)
Costruzione di capannone lavorazione materiali rici-
clabili. - V A R I A N T E in corso d'opera.

Visto il progetto dei lavori allegati alla domanda stessa;

Vista la relazione del Tecnico Comunale in data;

Vista la relazione dell'Unità Sanitaria Locale in data;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta
del 24/06/1993 N. 6/10;

Visto nulla ostare per quanto attiene l'osservanza delle prescrizioni della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante disposizioni per le costruzioni in zone sismi-
che;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la Legge 6
agosto 1967, n. 765;

Viste le leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 28 febbraio 1985, n. 47 ed ogni altra di-
sposizione nazionale e regionale vigente in materia edilizia ed urbanistica;

Accertato che è stato soddisfatto all'obbligo previsto dagli artt. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel modo seguente:

a) contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mediante (1) Non dovuto;

b) contributo ragguagliato al costo della costruzione, mediante (2) versamento di £. 694.410 bollettino n. 720 del 26/07/93 intestato al Comune di Santa Maria Imbaro - Conto Concessione edilizie, quale importo totale dovuto.

Accertata l'osservanza delle disposizioni emanate per il contenimento del consumo energetico per usi termici, negli edifici (legge 30 aprile 1976, n. 373, e relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 - legge 29 maggio 1982, n. 308, legge 9 gennaio 1991, n. 10 e decreti ministeriali d'attuazione);

Accertata, altresì, l'osservanza delle norme di cui all'u.c. dell'art. 16 ed al 1° c. dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (3);

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere proprietario dell'area o di avere titolo alla concessione;

RILASCI A

a lla Ditta ABRUZZO RECUPERI Srl
SANTA MARIA IMBARO Codice fiscale 01496940691

CONCESSIONE

per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e polizia locale, in conformità al progetto presentato, redatto da ll'ing. MARROCCO RENATO

Codice fiscale MRR RNT 42B26 F785 0

e che in n. 5 Tavole viene allegato alla presente concessione.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte muraria, perché la costruzione riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle seguenti condizioni generali e speciali.

CONDIZIONI GENERALI

1. — I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
2. — Devesi evitare in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.
3. — Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici.
4. — Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.
Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.
5. — Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente.
6. — Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
7. — L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
8. — L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei lavori.
9. — È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.
10. — Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
11. — Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.
12. — Prima dell'inizio dei lavori dovrà esser collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Concessionario - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione - Destinazione d'uso e unità immobiliari consentite.
13. — Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.
14. — Il concessionario dovrà notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi, ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari (acqua, telefono, energia elettrica ecc.).
15. — Trascorso il termine assegnato per l'inizio dei lavori senza che questi siano stati iniziati, la concessione si intenderà decaduta e non potrà essere nuovamente rilasciata se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati dal programma pluriennale di attuazione o comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione riflette la parte non ultimata.

CONDIZIONI SPECIALI

AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 71/1977
3-1 - 37, PRIMA E SECONDA DEL LAVORO
VOL. 3 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980
L'IMPRESA DI LAVORI PUBBLICI
TE DEL COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

I lavori dovranno avere inizio entro 11/11/11 dal 11/11/11

ed essere portati a termine, in modo che l'opera sia abitabile od agibile entro Scadenza C.E. Principi
dalla stessa data.

SANTA MARIA IMBARO

26 LUG. 1993



IL SINDACO
[Signature]

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte